

BGer 2C_790/2013 vom 8. Oktober 2013

Bundesgericht, 2013-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_790_2013

FR: TF 2C_790/2013 du 8 octobre 2013

IT: TF 2C_790/2013 del 8 ottobre 2013

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

E. 1.2

Il ricorrente ha ommesso di precisare per quale via di diritto voleva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio, nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).

E. 1.3

L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189).

E. 1.4

Cittadino bulgaro, il ricorrente può appellarsi all'ALC per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi un'attività lucrativa (sentenza 2C_268/2012 del 23 marzo 2012 consid. 2.3.1). Presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, la cui legittimazione ad agire non dà adito a dubbi (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è, quindi, di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 1.5

Il ricorso risulta invece inammissibile laddove il ricorrente contesta le decisioni emanate dalla Sezione della popolazione e dal Consiglio di Stato ticinese. In virtù dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale le stesse sono infatti state sostituite dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Soltanto quest'ultima pronuncia può quindi costituire l'oggetto dell'impugnativa (DTF 136 II 539 consid. 1.2 pag. 543; 136 II 470 consid. 1.3 pag. 474).

E. 1.6

Infine, va ricordato che salvo se ne dà motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato dal ricorrente, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio

impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).

E. 2.2

Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Richiamandosi ai documenti prodotti in questa sede - i quali come rilevato in precedenza (cfr. consid. 1.6) non vanno tuttavia considerati - il ricorrente ritiene di avere provato a sufficienza che la sua attività indipendente è effettiva e durevole e che gli permette di provvedere ai propri bisogni. Egli tuttavia non si confronta minimamente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale, concernente l'accurato esame della sua situazione eseguito da questa autorità (cfr. sentenza impugnata pag. 5 segg.) né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto federale applicabile nella fattispecie (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo (recte: di misure cautelari, essendo contestata una decisione negativa, cfr. DTF 123 V 39 consid. 3 pag. 41 e rinvio) è divenuta priva d'oggetto.

E. 3.2

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.